



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 11 / 2018

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



© 2018 ISLL - ISSN 2035-553X

Vol. 11 /2018

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788898010745

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/5840

Italian Society for Law and Literature is an initiative by
CIRSFID – University of Bologna
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna (Italy)
Email: cirsfid.lawandliterature@unibo.it
www.lawandliterature.org

Un caso di *diritto e letteratura*. “La ragazza nella nebbia”, ovvero i paradossi della giustizia tra diritto di cronaca e gogna mediatica

Carlo Magnani*

Abstract:

[*A case of Law and Literature. “La ragazza nella nebbia”, or paradoxes of justice between news right and media pillory*] The article starts from the reflection on the relationship between constitutional law and culture. The contents of the media always offer greater interest to the lawyer. The novel “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, from which was taken also a film, it is an interesting case in which the literature shows the contradictions of the investigative system. A reckless cop uses the media to create the monster, he does not use DNA or scientific evidence but the help of journalists. But this system that does not respect the rights of the alleged perpetrator has many drawbacks. a horrendous crime in a small community highlights the paradoxes of justice done in the media.

Keywords: State and Culture, Communitarism, Media Pillory, Criminal Guaranteeism, Information Ethics.

1. Diritto e cultura: una relazione tra estranei?

La delimitazione precisa dell’ambito degli studi di *diritto e letteratura* è questione complessa. Si va dal profilo, certamente strutturato, di movimento culturale sino a quello, all’apparenza più vasto e flessibile, di nuovo filone scientifico di ricerca (Sansone 2001; Minda 2001). Esula da questo contributo l’indagine sulle caratteristiche specifiche di *diritto e letteratura*, che restano oggetto di dibattito anche per gli studiosi che si riconoscono nelle medesime prospettive di ricerca (Mittica 2014). Ciò che si può invece affermare senza tema di smentita è la crescente fortuna che *diritto e letteratura* sta incontrando nella comunità dei giuristi, tanto in riviste (Spantigati 2006; Amato, Saraceni 2012) che in raccolte (Foi 2016; Torre 2017). I contributi si sono allargati ben oltre l’area della filosofia o sociologia giuridica, entro cui è germinata tale esperienza, per lambire anche il diritto pubblico e quello costituzionale (Vespaziani 2012).

L’incontro tra il diritto e manifestazioni culturali come la letteratura, il cinema, l’arte, può avvenire secondo due modalità. La prima, che si può definire esterna, è quella

* Ricercatore di Diritto pubblico, Università di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche, docente Diritto dell’informazione e della comunicazione.

che i giuristi hanno tradizionalmente percorso sino ad ora; spesso condotti per mano dal lavoro del legislatore. Il diritto si occupa di cultura nella misura in cui questa ultima diviene oggetto di disciplina da parte delle regole giuridiche. Come esiste la branca del diritto commerciale così si può trovare il diritto della stampa o degli spettacoli teatrali e cinematografici, con le annesse tecnicità del settore. La cultura è un dato esterno al diritto, qualcosa da sussumere semmai entro la norma, e che solo in virtù di tale inclusione prenderà un senso per il giuridico. È il tradizionale rapporto tra legge e arte, che a stento nasconde quello tra potere e cultura: un legame antico e tradizionalmente ostico per entrambe le parti in causa, ricco di problematiche e di differenti soluzioni normative (Ainis, Fiorillo 2015). Un rapporto per nulla scontato e che è stato codificato a fatica nel diritto costituzionale solo nel Novecento. Basti ricordare il tormentato itinerario seguito dall'articolo 9 della nostra Costituzione, lo scetticismo quando non la manifesta ostilità che lo assediavano nel dibattito tra i costituenti (Ainis, Fiorillo 2015: 90 ss.); per giungere solo più tardi alla consapevolezza della scienza giuridica del fatto che la cultura può essere elemento qualificante della forma dello Stato¹. La cultura intesa come oggetto del diritto però, secondo un paradigma che la valuta materia esterna, da incontrare come riflesso necessario della volontà del legislatore.

Accanto a questa tipologia di relazione tra diritto e cultura è possibile però situarne un'altra. I cultori del diritto costituzionale, a prescindere dal *diritto e letteratura*, si imbattono da anni nelle traduzioni delle opere del costituzionalista tedesco Peter Häberle, che insiste da decenni su un rapporto tra Stato, Costituzione e cultura improntato in maniera originale. In breve, la cultura non è un oggetto esterno del diritto ma è elemento costitutivo della giuridicità. Lo Stato di cultura non è solamente quello che riconosce le libertà culturali ai cittadini; la cultura è fattore costituente della statualità, come lo sono la sovranità, il popolo e il territorio (Häberle 2000; Häberle 2006). Il paradigma non è più esterno bensì profondamente interno. Il punto decisivo su cui fa leva Häberle è l'identità costituzionale (Luther 2002: 105): impossibile determinarla e comprenderla mediante il mero richiamo alle disposizioni giuridiche. La Costituzione è un testo anche culturale oltretutto normativo, anzi, le due dimensioni stanno insieme. La norma fondamentale riflette l'identità culturale di un popolo.

Questa seconda maniera di intendere il legame possibile tra diritto e cultura mi pare quella che più può avvicinare lo studio della costituzione e del diritto pubblico al *diritto e letteratura*. Non è questa la sede per andare oltre la segnalazione di questo contatto, certamente epidermico, e tralascieremo quindi le essenziali questioni teoriche e metodologiche² che pure risultano in gioco, a partire da quella principale che regge tutto il *diritto e letteratura*, cioè la convinzione che diritto e letteratura non siano altro che narrazione, discorsi dotati di un senso non troppo oggettivo³, come accade normalmente a tutti i racconti.

¹ Il riferimento obbligato è all'ormai classico testo di Enrico Spagna Musso (Spagna Musso 1961).

² Marra vede ad esempio negli studi di *diritto e letteratura* una riproposizione delle ragioni del realismo giuridico rispetto al positivismo (Marra 2013: 7 ss.).

³ Si veda, per una ampia rassegna di posizioni e per una riflessione sullo statuto epistemologico di *diritto e letteratura*, M. Paola Mittica, che individua un preciso punto di avvio: «Ponendo come punto di partenza l'osservazione della vita come "vita del linguaggio" – stando alla lezione dello stesso White –, da questa prospettiva il concetto di letteratura abbraccia, dunque, molte più species testuali di quante siano individuate correntemente come letterarie, avvicinandosi maggiormente al campo delle scienze del testo che non a quello della letteratura, laddove anche il diritto viene osservato come uno tra i testi culturali aventi la funzione di fissare significati e costituire una comunità nel linguaggio. L'ulteriore esito è che l'interesse

2. Verso il *PopDiritto*?

Sarebbe utile indagare le ragioni di fondo del fiorente interesse dei giuristi verso le espressioni artistiche più varie, come cinema (Vitiello 2013), fiction, musica, letteratura, fumetti (Sandulli 2016). Da dove sorge tanta urgenza di rivolgersi a opere letterarie o generi comunque di fantasia? Perché l'autore da mero soggetto tutelato dal diritto (d'autore, appunto...) pare stia assumendo le sembianze dell'autore del diritto oggettivo stesso (Amato 2012: 11)?

La spettacolarizzazione della società è un fenomeno segnalato da tempo dai sociologi (Debray 1997). Forse il mondo del diritto inizia ad essere permeabile a questa tendenza culturale. Del resto, le produzioni culturali di massa, cinema, serie televisive, canzoni di musica leggera, denominate come cultura popolare, o tout court *pop*, costituiscono un pilastro fondamentale dell'immaginario sociale di intere generazioni. Esiste un genere, sperimentato da autorevoli esponenti della filosofia accademica italiana, denominato proprio *Popsophia* (Curi 2013) ad indicare l'incontro tra la filosofia e le espressioni culturali più diffuse.

Non sappiamo se sono maturi i tempi per il *PopDiritto*. Peraltro, gli studi di *diritto e letteratura* non vanno di certo confusi con il fenomeno della contaminazione tra cultura cosiddetta alta ed espressioni artistiche destinate al grande pubblico. Ecco, è probabile che i giuristi siano diventati mediamente più sensibili a queste ibridazioni. Deposta la toga e staccato il biglietto di fruitore di spettacoli o opere destinate al mercato dei media, il giurista prova curiosità intellettuali; suggestioni che lo conducono a interrogarsi sulla prestazione complessiva del fenomeno giuridico che vede rappresentato entro tali opere.

Tale interrogativo ha sicuramente un impatto privilegiato nei casi in cui oggetto di trattazione siano istituti connessi con il diritto penale. La tragedia della vittima, la psicologia dei personaggi, il senso della giustizia, la suspense delle indagini sono solo alcuni dei motivi che legano lo spettatore o lettore alla vicenda, stimolando le sue riflessioni e, soprattutto, emozioni sull'universo giuridico che si trova di fronte. Meno passionalmente coinvolgente è invece la narrazione di temi che hanno rimandi al diritto costituzionale o pubblico. La Costituzione è senza dubbio un grande testo di rispecchiamento della cultura di un popolo, ed è anche di per sé un formidabile soggetto da rappresentare, capace di mobilitare ampi auditori in occasione della sua lettura o del suo commento in pubblico. Rispetto alla giustizia penale, materia comunque costituzionale, raccoglie però un interesse più razionale e storico e meno psicologico. Le vicende storiche della Repubblica raccontate dalla letteratura o dal cinema costituiscono una formidabile testimonianza dei sentimenti diffusi tra il popolo. La Resistenza (Bascherini, Repetto 2015), la Costituente, poi il boom economico, la stagione dei diritti e la pagina scura della violenza politica, la crisi della Repubblica, sono momenti che possono essere compresi non solo con i provvedimenti della Gazzetta Ufficiale ma anche mediante opportuni richiami alle opere della cultura che li ripercorrono o che ne sono coevi.

per il diritto coinvolga non più soltanto i giuristi, ma anche i letterati e in generale gli studiosi del testo» (Mittica 2015).

3. "La ragazza nella nebbia", ovvero quando l'unica verità che conta è quella dei media.

Queste note introduttive servono da premessa obbligata, sia pure un po' sommaria, alla illustrazione di alcune suggestioni giuridiche che è possibile ricavare da una recente opera letteraria, che ha ricevuto anche una freschissima trasposizione cinematografica di un certo successo, *La ragazza nella nebbia* di Donato Carrisi (anche regia del film). Il romanzo presenta alcune implicazioni importanti con il mondo del diritto, sia in relazione al diritto penale, trattasi infatti di giallo o thriller, ma anche con il diritto dell'informazione e persino con la filosofia politica.

La vicenda narra la misteriosa scomparsa, sotto le feste di Natale, di una ragazzina che vive in una piccola municipalità valligiana nelle Alpi, appartenente ad una famiglia a sua volta inserita in una comunità religiosa che vive la fede cristiana in maniera piuttosto radicale. Il contesto che emerge è quello tipico del comunitarismo, con venature persino fondamentaliste e antimoderne: alla ragazza è fatto divieto di truccarsi, di frequentare coetanei che siano esterni alla confraternita religiosa, si deplora l'aborto nonché le manifestazioni libere della sessualità, si sconsiglia persino l'uso di Internet. Il sindaco, espressione della congregazione, ha proibito di fumare in pubblico e la vendita di alcolici la domenica e la sera dopo le sei. La laicità abita altrove. Il piccolo paese, inoltre, è lontano dalle vie di comunicazione, c'è una sola via di accesso alla valle ed è stato abbandonato anche dai turisti dopo l'apertura di una miniera che ha arricchito diversi proprietari dei terreni; i quali però, come i genitori della piccola scomparsa, non ostentano ricchezza e vivono secondo costumi austeri. Insomma, c'è un piccolo mondo di valori e virtù che non intende contaminarsi con le smanie affaristiche o consumistiche della città. Forte di tali convinzioni la madre di Anna esclude subito che la sparizione della figlia sia un colpo di testa sortito dalle inquietudini adolescenziali.

Tale equilibrio è sconvolto dalla tragedia della piccola Anna Lou, sottratta nel silenzio della notte ai suoi cari. Ma è ancor più sconvolto dalla irruzione dell'agente Vogel incaricato delle indagini. A questi «non interessa nulla del DNA, non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa è insuperabile: manovrare i media. Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine. Ottenere sempre più fondi per l'indagine grazie all'attenzione e alle pressioni del "pubblico a casa". Santificare la vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera» (Carrisi, 2015: Presentazione). Più che di una soluzione al crimine spetta una *audience*.

Questa è la regola che guida Vogel, sia dal punto di vista etico che da quello della tecnica investigativa. Avvisa subito i genitori che di lì a poco saranno scandagliati dai media nella loro vita privata, non potranno salvaguardare alcun segreto. Insinua il ruolo di un rapitore pure in assenza di evidenze probanti, come gli viene fatto notare dal magistrato indagante che teme subito una fuga di notizie e il relativo clamore. La comparsa che i familiari fanno in televisione è solo il primo insufficiente passo: «per ritrovare Anna Lou ho bisogno di mezzi. E l'appello dei genitori da solo non basta». L'agente speciale stringe pertanto un patto con il mondo dell'informazione promettendo ad una famosa giornalista notizie ufficiose con venticinque minuti di anticipo: giusto il tempo per battere la concorrenza. Le passa quindi le confidenze del diario della ragazzina, imbastendo un vero circo mediatico: in breve il villaggio si popola di troupe televisive e di reporter.

Non sono solo l'ansia di popolarità e un marcato narcisismo a guidare il poliziotto, dietro c'è la convinzione investigativa precisa che il criminale ama la scena e che reclamerà la sua parte perché «in fondo, è lui il vero protagonista dello show». I media sono, in questa ottica, i primi alleati dell'investigatore, molto più dei colleghi o dei pedinamenti o dei cani poliziotto, perché in una società fondata sullo spettacolo «il nostro uomo là fuori sta assaggiando il dolce sapore della celebrità. Ma non gli basta, ne vuole ancora... Ed è così che lo porteremo allo scoperto» (Carrisi 2015: 27 dicembre. *Quattro giorni dopo la scomparsa*). L'esca mediatica, complice il legittimo esercizio del diritto di cronaca, è piazzata.

Vogel sa che solo pochissimi dei delitti che vengono commessi «ogni sette secondi» riescono a raggiungere la popolarità: ma quando un talk show se ne impossessa si può andare avanti per settimane e mesi, se si è fortunati anche anni. Il crimine sa convertirsi in una sicura fabbrica di audience e di milioni, dando vita ad un vero e proprio indotto.

Il garantismo non è la preoccupazione del poliziotto e la giovane magistrato lo rimprovera impotente, «è accaduto ciò che temevo, lei ha messo in piedi uno spettacolo». Vogel cita un sondaggio, altro elemento della dittatura dell'opinione pubblica, secondo cui per la maggioranza degli intervistati lo scopo di un'indagine non è quello di «accertare la verità» ma di «catturare il colpevole», per cui, conclude cinico, «nessuno vuole la verità». Il processo vero è quello che si tiene nei media, sono loro a stabilire i ruoli, e la vittima deve essere pura per non dare alcun alibi al mostro.

Il mostro piano piano arriva. Grazie ad alcuni deboli indizi, Vogel («le prove servono per condannare, gli indizi per arrestare») riesce a puntare su un presunto colpevole, un professore di scuola media giunto nella valle sei mesi prima, con un matrimonio in crisi da recuperare. Esterno alla comunità pare avere il profilo giusto del mostro, tanto giusto che si scomoda subito per offrirgli assistenza legale gratuita un celebre avvocato penalista esperto in gogne mediatiche, per così dire. Il quadro è completo: un investigatore narcisista, una giornalista di successo, il mostro, un avvocato del jet set. E un magistrato troppo riflessivo e timido. Vogel è convinto della colpevolezza del docente e non si fa scrupoli a falsificare una prova (mette del sangue preso dalla mano ferita di Martini, appoggiata sul tavolo durante il colloquio in questura, sullo zaino appena ritrovato della ragazza) che incrimina seriamente il povero professore, che vede così la sua vita andare a pezzi: sospeso dal lavoro, portato in carcere, aggredito da altri detenuti, lasciato dalla moglie.

Quando l'investigatore è vicino al successo un pacco misterioso rimette in gioco la vicenda. Si vede recapitare il diario segreto di Anna Lou, che occulta agli atti, ed una videocassetta che la riprende semiosciente, probabilmente negli ultimi istanti di vita, in una stanza putrida di un vecchio albergo abbandonato. Il messaggio afferma che la ragazza è vittima dello stesso maniaco che trenta anni prima fece scomparire altre fanciulle con caratteri somatici molto simili a quelli di Anna: *l'uomo della nebbia* fu battezzato dalla stampa locale all'epoca dei fatti.

Lo spettatore sente crescere il senso di ingiustizia verso il trattamento subito dal professor Martini. Il desiderio di verità o meglio la sfida al proprio intuito investigativo porta Vogel a varcare la soglia dell'hotel diroccato poco distante dal paese: entra nella stanza indicata nel video ma trova ad accoglierlo le luci delle telecamere della amica giornalista Stella. La situazione è rovesciata, l'agente è vittima degli stessi cronisti che fino a poco prima avevano linciato il mostro. Il quale mostro ha giocato la stessa partita mediatica di Vogel, inviando il video anche alla televisione: ma questa volta il ruolo di

cattivo spetta al poliziotto. È il secondo naufragio investigativo, quello che metterà fine alla sua carriera: pochi anni prima aveva falsificato prove per incastrare il presunto mutilatore Derg, poi assolto dal tribunale.

Martini è libero ed è ormai un personaggio di successo. I media sono responsabili come i poliziotti, suggerisce l'avvocato Levi al suo protetto, devono pagare. «Si trincerano dietro il diritto di cronaca e la faranno franca» (Carrisi 2015: 31 gennaio. *Trentanove giorni dopo la scomparsa*) ribatte scettico il professore. C'è però un problema di credibilità dei media verso il pubblico che non può essere eluso; e c'è pure la maniera di risarcire il danno: ospitare in televisione l'innocente, a pagamento, e rendergli giustizia riabilitando la sua immagine.

Quale sede migliore per celebrare la giustizia ritrovata se non il talk show di Stella? L'incontro tra il poliziotto in errore e il presunto mostro è un piatto succulento da non perdersi: tutto può essere ricomposto nella sfera della comunicazione (Perniola 2004: 39). Se non che nell'attesa di entrare in scena Vogel nota prima l'eleganza degli abiti di Martini e poi sopra l'orologio costoso una piccola iniziale sul braccio: un particolare che solo chi aveva letto il diario segreto di Anna poteva conoscere. Martini è il vero colpevole, "il peccato più sciocco del diavolo è la vanità" disse all'agente quando si incontrarono per la prima volta: ora aveva commesso un errore ma era impossibile riaprire le indagini. Vogel ha tutto chiaro. Ha orchestrato un caso mediatico perfetto. Ha spedito i plichi con il messaggio registrato. Era convinto che la sua auto, vista in giro, avrebbe attirato l'attenzione degli inquirenti. Ha lasciato tracce di sangue per istigare Vogel a fabbricare la prova. Si è fatto mostro e poi vittima. Un meccanismo che ha funzionato come un orologio.

Vogel racconterà questo esito allo psichiatra del piccolo paese alpino ove torna per uccidere il professor Martini. Durante la notte a contatto con il medico ormai pensionato, depositario dei segreti della comunità, si convince inoltre che proprio lo psichiatra era "l'uomo della nebbia".

4. Breve conclusione.

Il trasferimento della giustizia dalle aule dei tribunali alle redazioni di giornali e televisioni è forse la questione essenziale che emerge dal romanzo. La società della comunicazione e dello spettacolo ha regole che spesso e volentieri male si coniugano con una trattazione scientifica o specialistica della materia. Qualunque oggetto venga offerto al pubblico rischia di evaporare sotto la necessità di audience che semplifica il messaggio sino a ridurlo a banalità o ad alternativa secca tra condivisione o meno di una determinata tesi. Ma questa è la libertà di informazione o di fare *infotainment*⁴. La linea bene-male si rivela così provvisoria e instabile, addirittura sottomessa a clamorosi rovesciamenti di fronte. Il mostro si riabilita mentre il buono, che poi tanto buono non è, finisce schiacciato dal sistema che egli stesso ha imbastito.

⁴ Secondo Perniola la ragione della «comunicazione massmediatica» è una «bacchetta magica che sembra trasformare l'inconcludenza, la ritrattazione e la confusione da fattori di debolezza in prove di forza e che sostituisce l'educazione e l'istruzione con l'*infotainment*, l'arte e la cultura con l'*entertainment*» (Perniola 2004: 6-7).

I giuristi o gli operatori del diritto hanno abbastanza consapevolezza dei meccanismi di funzionamento dei media? E i corpi di polizia e di indagine sono abbastanza preparati? Il nostro sistema investigativo non ci offre per fortuna casi di protagonismo come quello rappresentato dalla personalità e dai metodi di Vogel. Il quale, tuttavia, tra cinismo e antigarantismo, denota un eccellente fiuto investigativo («Io sapevo che era colpevole... Ci sono cose che uno sbirro non può spiegare. L'istinto per esempio») che andrebbe però coniugato con il rispetto della legalità. La magistratura è tratteggiata invece nei termini garantisti, il PM donna è molto critico verso i metodi spicci del poliziotto.

Anche il ruolo della comunità è assai importante. Tutto sembra scorrere sotto valori eterni di moderazione e di vita buona: la stessa colpevolezza presunta prima e poi reale di Martini sembrerebbe accreditare l'idea che il nemico è esterno, giunto da fuori. Il finale però svela l'endogenia del maligno, sotto la veste pacifica e bonaria dello psichiatra di paese, il vero uomo della nebbia. Non sembra esistere luogo o comunità in grado di sfuggire alla rete della comunicazione globale, anzi, là dove i legami sociali sono più stretti pare più facile seminare l'insidia e il sospetto: introdurre il maligno.

In breve, non mancano chiavi di lettura e suggestioni utili per gli studiosi e per gli studenti di materie giuridiche; così come per gli operatori del mondo dell'informazione e dello spettacolo. L'autore mette il conoscitore di cose giuridiche sulla buona pista già a metà romanzo, quando narra il primo incontro tra il Martini e la sua futura moglie all'università. Lei studentessa di giurisprudenza e lui di lettere. Ebbene Martini le disse: «I futuri giudici o avvocati di solito non si mescolano con quelli che considerano la letteratura l'unica maniera per raccontare il mondo». Ecco, forse un po' di immaginazione ogni tanto è utile.

Riferimenti bibliografici

- AINIS, M., FIORILLO, M., 2015. *L'ordinamento della cultura*, Milano: Giuffrè.
- AMATO, A.C., 2012. *Contaminazioni. Tra diritto e opere dell'ingegno*, in AMATO, A.C., FARALLI, C., MITTICA, M.P., *Arte e limite. La misura del diritto*, Roma: Aracne.
- AMATO, A.C., SARACENI, G., 2012 (a cura di). *Teoria del diritto e dello Stato. Quaderni, "Il diritto nella letteratura. Una antologia"*, 8, Roma: Aracne.
- BASCHERINI, G., REPETTO, G., 2015. *Il romanzo della Resistenza e la transizione costituzionale italiana*, in *Costituzionalismo.it*, 1
- CARRISI, D., 2015. *La ragazza nella nebbia*, Milano: Longanesi.
- CURI, U., 2013. *Prolegomeni per una popsophia*, Sesto San Giovanni (MI): Mimesis.
- DEBRAY, R., 1997. *Lo Stato seduttore*, Roma: Editori Riuniti.
- FOI, M.C., 2016 (a cura di). *Diritto e letterature a confronto. Paradigmi, processi, transizioni*, Trieste: EUT.
- HÄBERLE, P., 2000. *Diritto e verità*, Torino: Einaudi.
- HÄBERLE, P., 2006. *Costituzione e identità culturale*, Milano: Giuffrè.
- LUTHER, J., 2002. *La scienza häberliana delle costituzioni*, in COMANDUCCI, P., GUASTINI, R., *Analisi e diritto 2001*, Torino: Giappichelli.
- MARRA, R., 2013. *Diritto e letteratura*, in MARRA, R., *Sul fondamento strutturale del realismo giuridico, Diritto e castigo. Immagini della giustizia penale: Goethe, Manzoni, Fontane, Gadda*, Bologna: Il Mulino.
- MINDA, G., 2001. *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna: Il Mulino.
- MITTICA, M.P., 2014. *Diritto e letteratura. Disciplina, metodologia o movimento?* In N. MARASCHIO, D. DE MARTINO, G. STANCHINA, a cura di, *Lingue e diritti, I, Le parole della discriminazione. Diritto e letteratura*, Firenze: Accademia della Crusca.
- MITTICA, M.P., 2015. *Cosa accade di là dell'Oceano? Diritto e letteratura in Europa*, in *Anamorphosis. Revista Internacional de Dereito e Literatura*, 1.
- PERNIOLA, M., 2004. *Contro la comunicazione*, Torino: Einaudi.
- SANDULLI, A., 2016. *Ascesa e declino dell'idea di giustizia nel fumetto italiano della seconda metà del Novecento*, in *Costituzionalismo.it*, 2.
- SANSONE, A., 2001. *Diritto e letteratura*, Milano: Giuffrè.
- SPAGNA MUSSO, E., 1961. *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli: Morano.
- SPANTIGATI, F., 2006, (a cura di). *Ritorno al diritto. I valori della convivenza*, "Diritto e letteratura", 4, Milano: Franco Angeli.
- TORRE, S., 2017 (a cura di). *Il diritto incontra la letteratura*, Napoli: ESI.
- VESPAZIANI, A., 2012. *Costituzione, Comparazione, Traduzione. Saggi di Diritto e Letteratura*. Torino: Giappichelli.
- VITIELLO, G., 2013 (a cura di). *In nome della legge. La giustizia nel cinema italiano*, Soveria Mannelli: Rubbettino.